

Criteri di valutazione (approvati dal CD e CI ottobre 2024)

Vista la normativa vigente (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) riguardante la valutazione e gli “scrutini finali”, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni delle competenze dei singoli consigli di classe, il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini:

1. La valutazione terrà conto:

1.1. rilevamento dei risultati ottenuti nelle singole discipline documentati e coerenti nel numero con le decisioni del Collegio e con la programmazione del singolo docente.

In mancanza di un congruo numero di valutazioni relativamente a conoscenze, abilità e competenze ritenute prerequisiti per affrontare la classe successiva, lo studente sarà considerato insufficiente.

È possibile ricorrere a non più di due aiuti per le discipline in cui la valutazione sia non sufficiente, che verranno deliberati dal Consiglio di classe in fase di scrutinio finale.

1.2. individuazione del tipo e della gravità delle carenze

1.3. valutazione del miglioramento realmente conseguito nell'ambito delle competenze

1.4. valutazione della capacità di studiare in modo autonomo, così da conseguire una preparazione che abbia caratteristiche interdisciplinari

1.5. individuazione delle possibilità di recupero

1.6. valutazione del recupero effettuato

1.7. valutazione del curriculum scolastico

1.8. valutazione del comportamento nei confronti dello studio che rilevi, in particolare, l'impegno, la partecipazione e la volitività.

1.9. La valutazione finale del voto di condotta terrà conto anche della relazione rilasciata dall’ente in cui si è effettuato il PCTO.

2. L’analisi della situazione di ciascun alunno dovrà portare alla definizione della valutazione finale come risultato di un processo continuo e coerente di apprendimento, nel quale il voto non può rappresentare un atto univoco, personale, discrezionale di ogni singolo docente, ma il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi di giudizio collegiale che tiene conto di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’anno scolastico, anche in relazione a quelli forniti dagli interventi didattici ed educativi integrativi ai quali l’alunno ha partecipato.

L’alunno verrà dichiarato non promosso, quando le insufficienze riportate siano rappresentative di gravi carenze tali da non rendere ipotizzabile alcun recupero e, di conseguenza, da non consentire la proficua frequenza della classe successiva.

In fase di scrutinio finale:

1. Come da DDL 1830 del 25/09/2024 si stabilisce che in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio con un debito in Ed. Civica e assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell’elaborato, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe, comportano la non ammissione all’anno scolastico successivo.

2. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva.

3. Con tre insufficienze, non si è ammessi alla classe successiva durante gli scrutini finali. Lo studente/la studentessa potrà avere al massimo due insufficienze e quindi due debiti formativi da colmare durante gli esami di sospensione del giudizio, per l’ammissione alla classe successiva.

L’alunno/l’alunna verrà dichiarato/a promosso/a, quando abbia riportato la sufficienza in tutte le discipline e presenti una lieve insufficienza in una sola disciplina, sia allo scrutinio finale sia a quello di sospensione del

giudizio, e nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga che l'alunno/a abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto indispensabili per l'ammissione all'anno successivo (6*). In quest'ultimo caso il Consiglio di Classe invierà una lettera informativa alla famiglia con l'invito all'alunno/a ad approfondire, durante l'estate e in modo autonomo, quelle parti di contenuto non del tutto acquisite. In ogni caso gli studenti non potranno essere ammessi alla classe successiva se presentano più di un 6 con asterisco. Allo scrutinio di settembre sarà considerato elemento negativo il ripetersi di un profitto insufficiente nelle medesime discipline: tale eventualità potrebbe costituire motivo di non ammissione nel caso fosse imputabile ad una sistematica tendenza a tralasciare ogni anno, le stesse discipline.

Allo scrutinio di sospensione del giudizio anche una sola insufficienza grave nelle materie di indirizzo determina la non promozione qualora sia stato aiutato a giugno.

Criteria per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Per gli studenti delle classi finali, oltre agli elementi di cui sopra per quanto di essi è applicabile all'ultimo anno di corso, si fa riferimento all'art. 6 del D.P.R. n°122, il quale prevede che siano valutati positivamente e quindi ammessi all'Esame di Stato gli alunni che abbiano conseguito almeno la valutazione di sei in ciascuna disciplina o gruppo di discipline ad esclusione del comportamento, la cui valutazione dovrà essere superiore al sei. Per gli studenti con la valutazione pari al sei in condotta, l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale dovrà essere trattato in sede di colloquio all'esame di Stato.

Il voto sul comportamento inciderà sui crediti, anche in presenza di certificazioni.

La valutazione sul comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e quindi alla determinazione della media. L'insufficienza nel comportamento produce la non ammissione all'Esame di Stato.

Criteria per l'attribuzione del credito scolastico

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi. Tale credito realizzato all'interno dell'istituto in ordine all'assiduità della frequenza, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative organizzate dall'istituto medesimo o in attività esterne all'istituto e consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; tali esperienze riguardano ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Per il credito scolastico da attribuire agli studenti si applica la tabella A prevista dal D.L. n° 62/2017. Per la classe quinta i Consigli di classe provvedono alla conversione del suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1, allegato C, Decreto legislativo 65/22.